

Regolamento modificato con delibera Consiliare n. 23 del 26.4.2002

**COMUNE DI RAVANUSA**  
**Provincia di Agrigento**

**REGOLAMENTO**

**per la installazione degli impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi e di apparecchiature e dispositivi similari**

COMUNE DI RAVANUSA  
Provincia di Agrigento

Regolamento per la installazione degli impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi e di apparecchiature e dispositivi similari

ART. 1

- La installazione dei sistemi fissi di delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e di apparecchiature e dispositivi similari (operanti all'interno dell'intervallo di frequenza compresa 100 KHz e 300 Mhz) anche in ottemperanza al principio comunitario di precauzione, può essere autorizzata a **distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) dal perimetro del centro abitato**, così come individuato dalla perimetrazione esistente all'atto della richiesta di concessione, dalle zone destinate all'espansione edilizia e dalle aree nelle quali ricadono o sono previsti edifici e/o attrezzature di interesse collettivo quali ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, ville, parchi, giardini, impianti sportivi, serbatoi idrici ad uso potabile, alberghi e villaggi turistici alberghieri e dalle aree e immobili di cui al decreto legislativo 490/99, aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

ART.2

- Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse saranno soggette al rilascio di Concessione Edilizia, previo parere motivato, dal responsabile del settore di pianificazione territoriale ed OO.PP., e parere favorevole dell'A.U.S.L. competente per territorio per gli aspetti sanitari, sentiti i presidi multizonali di prevenzione ed il centro di riferimento regionale per il controllo delle radioattività ambientale (C.R.R.C.R.A.).
- Tali pareri dovranno contenere apposite valutazioni:
  - a) sulla tollerabilità della esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto;
  - b) sul rispetto dei limiti dell'inquinamento acustico.
- Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, architettonica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Pertanto, il richiedente dovrà preventivamente acquisire il nulla osta degli enti preposti alla tutela di eventuali vincoli esistenti.
- E' vietata l'installazione di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi su immobili vincolati ai sensi del D. Lgs 490/99.
- L'istanza, diretta all'ottenimento della prevista concessione edilizia, dovrà, necessariamente contenere i seguenti dati tecnici dell'impianto:
  - tipo e modello di antenna
  - frequenza di emissione
  - dimensioni
  - guadagno

- pattern di irradiazione orizzontale
  - pattern di irradiazione verticale
  - numero di celle e loro orientamento rispetto al nord geografico
  - numero di canali per cella (postanti)
  - potenza di Tx per canale (postante)
  - potenza al connettore d'antenna
  - tilt elettrico e/o meccanico
  - altezza del centro elettrico dell'antenna
  - altitudine e coordinate geografiche del sito di impianto
  - progetto della stazione radio base
  - progetto del palo traliccio su cui viene posto l'impianto in scala 1:100
  - mappa in scala 1:200 degli edifici circostanti la stazione radio base, per un raggio di 500 metri , con indicazione della relativa quota rispetto al centro elettrico dell'antenna e della relativa destinazione d'uso con particolare riferimento alla presenza di eventuali impianti radio e radiotelevisivi.
- Nel caso di insistenza di più impianti nelle vicinanze dello stesso abitato e di superamento dei limiti stabiliti dal D.M. n. 381/98, saranno attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti, secondo quanto stabilito nell'allegato C del D.M.381/98.

#### ART. 3

- In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la realizzazione degli impianti, ove questa non venga alla scadenza rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante, ovvero, anche nel caso in cui il concessionario decide autonomamente di disattivare l'impianto ed in ogni altra ipotesi conseguente ad interventi di autotutela dell'Amministrazione comunale, il richiedente dovrà, inoltre, sottoscrivere un atto di obbligazione unilaterale irrevocabile di impegno alla rimozione dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché al ripristino dei luoghi, a sue spese e cura entro il termine perentorio di mesi tre.
- A garanzia del superiore adempimento, il richiedente dovrà presentare una polizza fidejussoria bancaria per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza della concessione. L'importo di cui è altresì prevista una sua rideterminazione ad ogni rinnovo di concessione sarà determinato dal Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale ed OO.PP. sentito il Legale Rappresentante dell'Ente.

#### ART.4

- Le autorizzazioni e/o concessioni edilizie già rilasciate per impianti fissi di telecomunicazioni in contrasto con l'art.1 del presente regolamento, i cui lavori non sono ancora stati ultimati dalla data della sua esecutività sono assoggettate all'intervento in autotutela dell'Amministrazione Comunale e quindi alla emissione di provvedimenti amministrativi di sospensione, annullamento e/o revoca, nelle forme nei modi e conformemente alle vigenti disposizioni di legge.
- Gli impianti esistenti all'interno del centro abitato, così come individuato dalla perimetrazione, od a meno di metri 500 (cinquecento) da edifici destinati ad ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo ecc. e tutti gli impianti non compatibili in ogni caso con le norme del presente regolamento saranno rimossi a cura e spese dei concessionari su ordinanza del Sindaco nella quale vengono

stabilite le modalità e il termine massimo entro il quale i titolari devono spostare gli impianti e ripristinare lo stato dei luoghi.

- In tutti gli altri casi di impianti esistenti per i quali è stato accertato il superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 381/98, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, potrà ordinare le azioni di risanamento ritenute indifferibili ed urgenti, con oneri posti a carico dei titolari, secondo quanto contenuto nell'allegato "C" del predetto Decreto Ministeriale.

#### ART.5

- Ogni 6 (sei) mesi la ditta concessionaria sarà tenuta a produrre, a firma di esperti in materia, una relazione asseveratrice della permanenza effettiva dei requisiti necessari al rilascio della concessione.
- Il Comune dovrà trasmettere all'AUSL competente detta relazione per le verifiche delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione dell'AUSL.
- E' facoltà del Comune far eseguire, in qualunque tempo e da personale tecnico di sua fiducia, controlli periodici sugli impianti al fine di verificare l'intensità di emissioni delle onde elettromagnetiche, lo stato di tollerabilità della esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dagli impianti, nonché il rispetto dell'inquinamento acustico. E' obbligo della ditta concessionaria consentire ogni attività a tal fine diretta.
- Nel caso in cui, a seguito di esperiti controlli e verifiche, si appalesino pericoli per la salute pubblica, il Sindaco provvederà a revocare le autorizzazioni e/o le concessioni comunali a suo tempo rilasciate alla ditta concessionaria.

#### ART.6

- Non costituiscono oggetto del presente regolamento le installazioni e le stazioni militari, della Protezione Civile della rete radio A.I.B. (avvistamento incendi boschivi) e quello necessario per le attività di soccorso e di vigilanza.